

**Decreto n. 10
del 24 Ottobre 2023**

**BANDO PER IL RECLUTAMENTO A TEMPO INDETERMINATO
DI DOCENTI DI PRIMA FASCIA NEI CONSERVATORI DI MUSICA DM 180/2023**

IL DIRETTORE

- VISTO** il Decreto Legislativo 30 marzo 2001 n. 165 recante “*Norme generali sull'ordinamento del lavoro alle dipendenze delle amministrazioni pubbliche*”, e ss.mm.ii., in particolare l’art. 35-ter rubricato “portale unico del reclutamento”, in cui è previsto che la pubblicazione delle procedure di reclutamento nei siti istituzionali e sul Portale unico del reclutamento (<https://www.inpa.gov.it/>) esonera le amministrazioni pubbliche dall’obbligo di pubblicazione delle selezioni pubbliche nella Gazzetta Ufficiale;
- VISTO** il Decreto Legge 31 agosto 2013 n. 101 convertito, con modificazioni, dalla Legge 30 ottobre 2013 n. 125, recante “*Disposizioni urgenti per il perseguimento di obiettivi di razionalizzazione nelle pubbliche amministrazioni*”;
- VISTA** la Legge 19 giugno 2019 n. 56 recante “*Interventi per la concretezza delle azioni delle pubbliche amministrazioni e la prevenzione dell'assenteismo*” e, in particolare, l’art. 3;
- VISTO** il Decreto del Presidente della Repubblica 9 maggio 1994 n. 487 “*Regolamento recante norme sull'accesso agli impieghi nelle pubbliche amministrazioni e le modalità di svolgimento dei concorsi, dei concorsi unici e delle altre forme di assunzione nei pubblici impieghi*” e ss.mm.ii.;
- VISTO** il Decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957 n. 3 recante il “*Testo unico delle disposizioni concernenti lo statuto degli impiegati civili dello Stato*”;
- VISTO** il Decreto del Presidente della Repubblica 3 maggio 1957 n. 686 recante “*Norme di esecuzione del testo unico delle disposizioni sullo statuto degli impiegati civili dello Stato, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n.3*”;
- VISTO** il Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 7 febbraio 1994 n. 174 “*Regolamento recante norme sull'accesso dei cittadini degli Stati membri dell'Unione europea ai posti di lavoro presso le amministrazioni pubbliche*”;
- VISTA** la Legge 23 agosto 1988 n. 370 “*Esenzione dall'imposta di bollo per le domande di concorso e di assunzione presso le amministrazioni pubbliche*”;
- VISTA** la Legge 12 marzo 1999 n. 68 recante “*Norme per il diritto al lavoro dei disabili*” ed in particolare l’art. 3 e l’art. 18, comma 2, concernenti le quote d’obbligo occupazionali a favore delle categorie protette;
- VISTI** gli articoli 1014 e 678 comma 9, del Decreto Legislativo 15 marzo 2010 n. 66;
- VISTO** l’art. 18, comma 4, del Decreto Legislativo 6 marzo 2017 n. 40 come modificato dall’art. 1, comma 9-bis, del Decreto Legge 22 aprile 2023 n. 44 convertito in Legge 21 giugno 2023 n. 74;



- VISTA** la Legge 5 febbraio 1992 n. 104 recante *“Legge quadro per l’assistenza, l’integrazione sociale e i diritti delle persone handicappate”*;
- VISTO** il Decreto Legge 24 giugno 2014 n. 90 convertito, con modificazioni, nella Legge 11 agosto 2014 n. 114 e in particolare l’art. 25 comma 9 che aggiunge il comma 2-bis dell’art. 20 della predetta Legge 5 febbraio 1992 n. 104;
- VISTO** il Decreto 9 novembre 2021 della Presidenza del Consiglio dei Ministri – Dipartimento della Funzione Pubblica recante *“Modalità di partecipazione ai concorsi pubblici per i soggetti con disturbi specifici dell’apprendimento”*;
- VISTO** l’art. 37 del Decreto Legge 6 luglio 2011 n. 98 convertito, con modificazioni, dalla Legge 15 luglio 2011 n. 111 recante *“Disposizioni urgenti per la stabilizzazione finanziaria”*;
- VISTA** la Legge 7 agosto 1990 n. 241 recante *“Nuove norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso ai documenti amministrativi”*;
- VISTO** il Decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000 n. 445 *“Testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di documentazione amministrativa”* e ss.mm.ii.;
- VISTO** il Decreto del Presidente della Repubblica 12 aprile 2006 n. 184 concernente il *“Regolamento recante disciplina in materia di accesso ai documenti amministrativi”*;
- VISTA** la Legge 6 novembre 2012 n. 190 recante *“Disposizioni per la prevenzione e la repressione della corruzione e dell’illegalità nella pubblica amministrazione”*;
- VISTO** il Decreto Legislativo 14 marzo 2013 n. 33 recante *“Riordino della disciplina riguardante il diritto di accesso civico e gli obblighi di pubblicità, trasparenza e diffusione di informazioni da parte delle pubbliche amministrazioni”*;
- VISTO** il Decreto Legislativo del 30 giugno 2003 n. 196 recante il *“Codice in materia di protezione dei dati personali”* e ss.mm.ii., nonché il Regolamento UE 2016/679 del Parlamento europeo e del Consiglio del 27 aprile 2016 relativo alla protezione delle persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati personali, nonché alla libera circolazione di tali dati e che abroga la direttiva 95/46/CE (Regolamento Generale sulla Protezione dei Dati);
- VISTO** il Decreto Legislativo 7 marzo 2005 n. 82 recante il *“Codice dell’amministrazione digitale”*;
- VISTI** i Decreti Legislativi 9 luglio 2003 n. 215 e n. 216 recanti, rispettivamente, *“Attuazione della direttiva 2000/43/CE per la parità di trattamento tra le persone, indipendentemente dalla razza e dall’origine etnica”* e *“Attuazione della direttiva 2000/78/CE per la parità di trattamento in materia di occupazione e di condizioni di lavoro”*;
- VISTO** il Decreto Legislativo 11 aprile 2006 n. 198 recante *“Codice delle pari opportunità tra uomo e donna”* a norma della Legge 28 novembre 2005, n. 246, art. 6;
- VISTA** la Legge 5 novembre 2021 n. 162 recante *“Modifiche al codice di cui al decreto legislativo 11 aprile 2006, n. 198, e altre disposizioni in materia di pari opportunità tra uomo e donna in ambito lavorativo”*;
- VISTO** il Decreto Legislativo 25 gennaio 2010 n. 5 di attuazione della direttiva 2006/54/CE relativa al principio delle pari opportunità e della parità di trattamento fra uomini e donne in materia di occupazione e impiego;
- VISTA** la Legge 15 maggio 1997 n. 127 recante *“Misure urgenti per lo snellimento dell’attività amministrativa e dei procedimenti di decisione e controllo”*;
- VISTO** il Decreto Legge 9 febbraio 2012 n. 5 recante *“Disposizioni urgenti in materia di semplificazione e di sviluppo”*, convertito con Legge 4 aprile 2012 n. 35 e successive modifiche ed integrazioni;
- VISTA** la Legge 21 dicembre 1999 n. 508 recante *“Riforma delle Accademie di belle arti, dell’Accademia nazionale di danza, dell’Accademia nazionale di arte drammatica, degli*



Istituti superiori per le industrie artistiche, dei Conservatori di musica e degli Istituti musicali pareggiati”;

- VISTO** il Decreto del Presidente della Repubblica 28 febbraio 2003 n. 132 recante “*Regolamento recante criteri per l'autonomia statutaria, regolamentare e organizzativa delle istituzioni artistiche e musicali, a norma della Legge 21 dicembre 1999, n. 508*”;
- VISTO** il Decreto del Presidente della Repubblica 8 luglio 2005 n. 212 recante “*Regolamento recante disciplina per la definizione degli ordinamenti didattici delle istituzioni di alta formazione artistica, musicale e coreutica, a norma dell'articolo 2, della Legge 21 dicembre 1999, n. 508*” e i relativi decreti attuativi;
- VISTO** il Decreto Ministeriale 3 luglio 2009 n. 90 con il quale sono stati definiti i settori artistico-disciplinari con le relative declaratorie e campi disciplinari di competenza dei Conservatori di musica e degli Istituti musicali pareggiati e successive modifiche e integrazioni;
- VISTO** il Decreto Legge 24 aprile 2017 n. 50, convertito, con modificazioni, nella Legge 21 giugno 2017 n. 96 ed, in particolare, l'art. 22-*bis*;
- VISTA** la Legge 29 luglio 2021 n. 108, conversione in Legge, con modificazioni, del Decreto Legge 31 maggio 2021 n. 77 recante *governance* del Piano nazionale di ripresa e resilienza e prime misure di rafforzamento delle strutture amministrative e di accelerazione e snellimento delle procedure, convertito con modificazioni dalla Legge 29 luglio 2021, n. 108, in particolare l'art. 64-*bis*, comma 3;
- VISTO** il Decreto Interministeriale del 9 luglio 2009 di equiparazione tra i diplomi di lauree vecchio ordinamento, lauree specialistiche (LS) ex D.M. 509/99 e lauree magistrali (LM) ex D.M. 270/04 ai fini della partecipazione ai pubblici concorsi;
- VISTO** il DM 331/2019 di equipollenza dei diplomi ex-ordinamentali con i diplomi accademici di secondo livello;
- VISTA** la direttiva del Ministro per la Pubblica Amministrazione 24 giugno 2019, n. 1;
- VISTO** il Decreto Legge 30 dicembre 2022, n. 198, convertito, con modificazioni, dalla Legge 24 febbraio 2023, n. 14, e in particolare l'art. 6, comma 4-*ter*, il quale prevede che “*per l'anno accademico 2023/2024, le istituzioni [...] possono reclutare, nei limiti delle facoltà assunzionali autorizzate e successivamente ripartite dal Ministero dell'università e della ricerca, personale docente a tempo indeterminato prioritariamente a valere sulle vigenti graduatorie di cui all'articolo 14, comma 4- quater, del decreto-Legge 30 aprile 2022, n. 36, convertito con modificazioni dalla Legge 29 giugno 2022, n. 79, nonché sulle vigenti graduatorie nazionali per titoli e, in subordine, mediante selezioni pubbliche per titoli ed esami, nel rispetto dei principi di cui all'articolo 35, comma 3, lettere a), b), c) ed e) e del comma 1, lettera a), dell'articolo 35-*bis*, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, nonché di criteri, modalità e requisiti di partecipazione definiti con decreto del Ministro dell'università e della ricerca, da adottarsi entro trenta giorni dall'entrata in vigore della Legge di conversione del presente decreto*”;
- VISTO** il decreto del Ministro dell'Università e della Ricerca 29 marzo 2023 n. 180 recante criteri, modalità e requisiti di partecipazione a selezioni pubbliche per titoli ed esami per la costituzione di graduatorie d'istituto utili per l'attribuzione di incarichi a tempo indeterminato per il personale docente delle istituzioni statali di Alta Formazione Artistica, Musicale e Coreutica, di cui all'art. 1 della Legge 21 dicembre 1999, n. 508;
- VISTA** la nota del Ministero dell'Università e della Ricerca – Direzione generale delle istituzioni della formazione superiore 9 giugno 2023 prot. n. 7140 avente ad oggetto “*DM n. 180/2023 in materia di reclutamento di docenti AFAM a tempo indeterminato per l'anno accademico 2023/2024. Indicazioni applicative*”;



- CONSIDERATO** l'esaurimento delle graduatorie GNE, GET e di quelle nazionali di cui all'art. 2-*bis*, D.L. 97/2004; all'art. 19, comma 2, D. L. 104/2013; all'art. 1, comma 655, L. 205/2017; all'art. 3-*quater*, comma 3, D.L. 1/2020, in riferimento alle cattedre libere relative al settore artistico-disciplinare (SAD) oggetto del presente bando;
- VISTO** il decreto dirigenziale 7 luglio 2023 n. 8472 che ripartisce tra le istituzioni AFAM le facoltà assunzionali;
- VISTI** i vigenti CC.CC.NN.LL. del comparto AFAM ed in particolare il C.C.N.L. "Istruzione e Ricerca" 2016-2018 del 19 aprile 2018 e C.C.N.L. economico "Istruzione e Ricerca" 2019-2021 del 6 dicembre 2022;
- VISTO** il Decreto Legge 30 dicembre 2021, n. 228, convertito, con modificazioni, dalla Legge 25 febbraio 2022, n. 15, in particolare l'art. 5, comma 3-*septies*;
- VISTA** la convenzione con il Conservatorio di Musica di Potenza, prot. n. 15332 del 26/09/2023, per lo svolgimento congiunto della procedura concorsuale per il reclutamento di docenti di cui al D.M. 180/2023;
- CONSIDERATO** che occorre pertanto procedere con selezioni pubbliche per titoli ed esami secondo quanto disposto dal sopra richiamato Decreto del Ministro dell'Università e della Ricerca del 29 marzo 2023 n. 180;
- VISTO** lo Statuto di autonomia del Conservatorio di Musica «Giuseppe Martucci» approvato con D.M. n. 174 del 23.06.2011;
- VISTE** le delibere dei Consigli Accademici del 11 settembre 2023 di allocazione delle facoltà assunzionali attribuite ai Conservatori di Salerno e di Potenza nei Settori artistico disciplinari oggetto di procedura ai sensi del DM 180/2023;
- VISTO** il decreto direttoriale n. 4 del 19 ottobre 2023 di determinazione delle quote di riserva di posti ai fini dell'accesso al pubblico impiego per il Conservatorio di Salerno;
- VISTO** il decreto direttoriale n. 5 del 19 ottobre 2023 di ripartizione delle quote di riserva di posti tra i settori artistico disciplinari (SAD) oggetto di reclutamento a tempo indeterminato per il Conservatorio di Salerno;
- VISTO** il provvedimento direttoriale prot. n. 6222 del 19 ottobre 2023 di determinazione delle quote di riserva di posti ai fini dell'accesso al pubblico impiego per il Conservatorio di Potenza;
- VISTO** il provvedimento direttoriale prot. n. 6223 del 19 ottobre 2023 di ripartizione delle quote di riserva di posti tra i settori artistico disciplinari (SAD) oggetto di reclutamento a tempo indeterminato per il Conservatorio di Potenza;

DECRETA



Art. 1
Oggetto

1. È indetto un concorso pubblico, per titoli ed esami, per la copertura a tempo indeterminato di **n. 5 posti** per il profilo di docente di prima fascia - CCNL “Istruzione e Ricerca” settore AFAM - per il settore artistico disciplinare:

Codice	Settore artistico disciplinare	Declaratoria
COTP/01	Teoria dell'armonia e analisi	Il settore concerne lo studio dei fondamenti dei linguaggi musicali per mezzo dell'analisi e dell'esercizio compositivo. Inoltre mira a sviluppare gli strumenti analitici e conoscitivi per comprendere le strutture musicali, le forme compositive e la loro evoluzione storica con riferimento alle diverse metodologie analitiche.

2. Le sedi di servizio dei posti messi a concorso di cui al comma 1 sono ripartite come di seguito riportato:
- n. **3 posti** presso la sede del **Conservatorio di Musica «Giuseppe Martucci» di Salerno** sito in via Salvatore De Renzi n. 62, 84125 Salerno;
 - n. **2 posti** presso la sede del **Conservatorio di Musica «Carlo Gesualdo da Venosa» di Potenza** sito in via Tammeone 1, 85100 Potenza.

Art. 2
Requisiti generali e specifici di ammissione

1. Per l'ammissione al concorso è richiesto il possesso dei seguenti requisiti generali:
- a) cittadinanza italiana, con equiparazione ai cittadini degli italiani non appartenenti alla Repubblica, oppure cittadinanza di uno degli stati membri dell'Unione Europea, oppure titolarità del permesso di soggiorno UE per soggiornanti di lungo periodo, oppure titolarità dello *status* di rifugiato o dello *status* di protezione sussidiaria, ai sensi dell'art. 38, comma 3-*bis*, D. Lgs. 30 marzo 2001, n. 165; possono partecipare anche cittadini extracomunitari purché in possesso di permesso di soggiorno CE per soggiornanti di lungo periodo; familiari di cittadini appartenenti all'Unione Europea con cittadinanza diversa da uno Stato membro dell'Unione ma titolari del diritto di soggiorno o del diritto di soggiorno permanente; cittadini titolari dello *status* di rifugiato o di protezione sussidiaria. Sono fatte salve le disposizioni di cui all'art. 1 del DPR 26 luglio 1976, n. 752, in materia di conoscenza della lingua italiana;
 - b) età non inferiore ad anni 18 e non superiore ad anni 69;
 - c) godimento di diritti civili e politici;
 - d) essere in regola con le norme concernenti gli obblighi militari;
 - e) non essere stato destituito o dispensato dall'impiego presso una pubblica amministrazione per persistente insufficiente rendimento ovvero essere stato dichiarato decaduto da un impiego statale per produzione di documenti falsi o viziati da invalidità non sanabile ai sensi dell'art. 127, comma 1, lett. d), del Testo Unico delle disposizioni concernenti lo statuto degli impiegati civili dello Stato, approvato con D.P.R. 10 gennaio 1957, n. 3, o licenziato per giusta causa o giustificato motivo soggettivo dall'impiego presso una Pubblica amministrazione.



2. Ai sensi dell'art. 3 del Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 7 febbraio 1994, n. 174, i cittadini degli Stati membri dell'Unione Europea devono, inoltre, possedere i seguenti requisiti:
 - a) godere dei diritti civili e politici anche negli Stati di appartenenza o di provenienza;
 - b) avere adeguata conoscenza della lingua italiana secondo quanto previsto anche dalla nota/circolare 7 ottobre 2013, n. 5274 (requisito richiesto anche per tutti gli altri candidati che non hanno la cittadinanza italiana);
 - c) essere in possesso, fatta eccezione per la cittadinanza italiana, di tutti gli altri requisiti previsti per i cittadini della Repubblica.

3. Oltre ai requisiti generali di cui ai commi precedenti, per l'ammissione al concorso è richiesto il possesso dei seguenti requisiti specifici:
 - a) essere in possesso di diploma accademico di secondo livello o di titoli di studio conseguiti in base agli ordinamenti prevalenti ad essi equiparati, nonché di titoli di studio conseguiti all'estero decretati equipollenti, attinenti al settore artistico-disciplinare secondo la tabella allegata al presente bando – **ALLEGATO A**;
 - b) in alternativa, per i soggetti privi del titolo di studio di cui alla lett. a) del presente comma, avere maturato, a decorrere dall'anno accademico 2015/2016 (1° novembre 2015) e fino all'anno accademico 2022/2023 (31 ottobre 2023) incluso, almeno tre anni accademici di insegnamento anche non continuativi presso le istituzioni nei corsi previsti dall'art. 3 del Decreto del Presidente della Repubblica 8 luglio 2005, n. 212, ovvero nei percorsi formativi di cui al comma 3, art. 3, del regolamento di cui al decreto del Ministro dell'Istruzione, dell'Università e della Ricerca 10 settembre 2010, n. 249, o in istituzioni europee di pari livello, effettuati, per almeno un anno accademico, prevalentemente nel medesimo settore artistico-disciplinare per il quale è stata indetta la procedura di cui all'art. 1 del presente bando. Il servizio didattico prestato presso istituzioni estere di pari livello nell'ambito della Comunità Europea, a pena di esclusione dalla valutazione del servizio dichiarato, deve essere documentato entro la data di scadenza del bando e corredato da una dichiarazione dell'istituzione presso la quale è stato svolto il servizio, redatta in lingua originale con allegata una traduzione in lingua italiana, certificata dalla competente rappresentanza diplomatico-consolare, attestante che il servizio dichiarato è stato svolto per attività di docenza nel livello di studio ISCED 6 (Primo ciclo – *Bachelor* o livello equivalente EQF-6) o ISCED 7 (Secondo ciclo – *Master* o livello equivalente EQF-7).

4. Ai fini dell'accertamento dei requisiti di cui al comma 3 lett. b) del presente articolo, per anno accademico si considera l'aver svolto almeno 180 giorni di servizio con incarico a tempo determinato o con contratto di collaborazione di cui all'art. 273 del decreto legislativo 16 aprile 1994, n. 297, nell'ambito dello stesso anno accademico. Ai fini del computo dei giorni di servizio sono ritenuti utili i periodi di insegnamento, nonché i periodi ad esso equiparati per Legge o per disposizioni del contratto collettivo nazionale di lavoro, prestati durante il periodo di attività didattica stabilito dal calendario accademico, ivi compresa la partecipazione agli esami di ammissione, promozione, idoneità, licenza e di diploma purché l'incarico di docenza sia stato assegnato a seguito di procedura selettiva pubblica.

5. Ai fini dell'accertamento dei requisiti di cui al comma 3 lett. b) del presente articolo, per anno accademico si considera l'aver svolto servizio, con contratti di collaborazione coordinata e continuativa e/o di prestazione d'opera intellettuale e/o con incarichi ai sensi dell'art. 1, comma 284, delle Legge 30 dicembre 2019, n. 160, a condizione che siano state svolte almeno 125 ore di insegnamento, comprensive delle ore per la partecipazione agli esami di ammissione, promozione,



idoneità, licenza e di diploma, nell'ambito dello stesso anno accademico purché l'incarico di docenza sia stato assegnato a seguito di procedura selettiva pubblica.

6. Ai fini dell'accertamento dei requisiti di cui al comma 3 lett. b) del presente articolo per la valutazione del servizio prestato all'interno del singolo anno accademico, considerato che un anno accademico è pari ad almeno 180 giorni a tempo determinato o con contratto di collaborazione art. 273, D. Lgs. 297/1994, o almeno 125 ore di collaborazione coordinata e continuativa e/o di prestazione d'opera intellettuale e/o con incarichi ai sensi dell'art. 1, comma 284, della Legge 30 dicembre 2019, n. 160, si prevede che:
 - fino a 124 ore, 1 ora di co.co.co o prestazione d'opera intellettuale o incarichi ex art. 1, comma 284, L. 160/2019 equivale a 1,44 giorni a tempo determinato o art. 273, D. Lgs. 297/1994;
 - fino a 179 giorni, 1 giorno a tempo determinato o con contratto di collaborazione art. 273, D.Lgs. 297/1994, equivale a 0,69 ore di co.co.co. o prestazione d'opera intellettuale o incarichi ex art. 1, comma 284, L. 160/2019, ovvero 41 minuti.In caso di servizio svolto congiuntamente sia con incarico a tempo determinato sia con una o più modalità previste al precedente comma 5 nell'ambito del medesimo anno accademico, il punteggio massimo ottenibile non potrà superare quello previsto al successivo art. 8.
7. Non possono partecipare alla procedura:
 - a) coloro che sono stati esclusi dall'elettorato attivo;
 - b) coloro che sono stati destituiti o dispensati dall'impiego presso una pubblica amministrazione per persistente insufficiente rendimento;
 - c) coloro che sono stati dichiarati decaduti da un impiego pubblico per aver conseguito l'impiego mediante la produzione di documenti falsi o viziati da invalidità non sanabile;
 - d) coloro che hanno subito un licenziamento disciplinare da un impiego pubblico;
 - e) soggetti già appartenenti ai ruoli statali della docenza AFAM;
 - f) soggetti non in possesso della documentazione di partecipazione prevista dal presente bando.
8. Tutti i candidati sono ammessi alla procedura con riserva di accertamento del possesso dei requisiti di cui al presente articolo. L'Amministrazione può disporre, con provvedimento motivato, l'esclusione dei candidati che non risultino in possesso dei citati requisiti di ammissione in qualsiasi momento della procedura.

Art. 3

Costituzione della graduatoria ed elenco idonei

1. Al termine della procedura di reclutamento di cui al presente bando viene predisposta la graduatoria definitiva composta da un numero di soggetti pari, al massimo, ai posti messi a concorso, in ordine decrescente di punteggio, in cui il punteggio massimo attribuibile è pari a 100 (cento).
2. Il punteggio di cui al comma 1 è composto come di seguito riportato:
 - a) titoli di servizio e titoli artistici, culturali e professionali: massimo punti 30 (trenta);
 - b) prove d'esame: massimo punti 70 (settanta).
3. Al termine della procedura è approvato un elenco di candidati risultati idonei ordinati in base all'esito delle prove concorsuali e dei medesimi criteri di valutazione di cui ai successivi articoli. In caso di



indisponibilità a stipulare il contratto da parte dei candidati vincitori, l'Istituzione può procedere mediante scorrimento dell'elenco degli idonei.

4. L'elenco degli idonei di cui al presente articolo, non può essere utilizzato da istituzioni diverse da quelle che hanno indetto la procedura congiuntamente per la stipula di contratti a tempo indeterminato, oppure a tempo determinato, oppure di collaborazione.

Art. 4

Modalità e termini per la presentazione delle domande

1. La domanda di ammissione deve essere redatta esclusivamente secondo quanto previsto dal modello di domanda in condivisione con CINECA e presentata a partire dalle ore 11:00 di mercoledì 25 ottobre 2023 ed entro le ore 16:00 di venerdì 10 novembre 2023 tenuto conto che la data di pubblicazione sul portale del reclutamento InPA, di cui all'art. 35-ter, D.Lgs. 30 marzo 2001, n. 165 (<https://www.inpa.gov.it/>) è fissata al 25 ottobre 2023. Il bando è inoltre pubblicato sul sito istituzionale del Conservatorio <https://www.consalerno.it> e sul Portale dei concorsi AFAM <https://afam-bandi.cineca.it/>.
2. La domanda corredata degli allegati deve essere presentata con le modalità telematiche previste dal comma 3 unitamente alla documentazione di cui al successivo art. 5.
3. La presentazione delle domande deve essere effettuata esclusivamente per via telematica dal sito Internet <https://concorsiafam.cineca.it/> previa registrazione o autenticazione con credenziali SPID. Non è ammessa altra modalità di presentazione delle domande. Eventuali candidature che dovessero pervenire con modalità diversa da quelle sopra indicate non saranno prese in considerazione e i candidati non saranno ammessi alla procedura selettiva. Solo in caso di accesso tramite SPID non verrà richiesta alcuna firma in fase di presentazione della domanda. Il candidato potrà modificare, integrare, ritirare e/o produrre nuova domanda fino alla data di scadenza per l'invio della stessa; domande lasciate in "Bozza" e non presentate definitivamente sulla piattaforma CINECA non saranno prese in considerazione. Il Conservatorio, per il tramite dei tecnici della piattaforma CINECA, garantisce un servizio di assistenza di tipo informatico legato alla procedura di presentazione della domanda. Il supporto tecnico CINECA risponde dalle ore 09:00 alle ore 17:00 nei giorni feriali. Per informazioni di natura amministrativa è disponibile il seguente contatto: helpdesk@consalerno.it. In caso di malfunzionamento parziale o totale della piattaforma, che ne impedisca l'utilizzazione per la presentazione della domanda di partecipazione o dei relativi allegati, il termine di scadenza per la presentazione della domanda sarà prorogato per un numero di giorni corrispondente a quello della durata del malfunzionamento. In tali casi l'Istituzione pubblicherà, con valore di notifica a tutti gli effetti, un avviso dell'accertato malfunzionamento e del corrispondente periodo di proroga del termine a questo correlato sul sito web istituzionale <https://www.consalerno.it>.
4. Nella domanda devono essere riportati:
 - a) nome e cognome;
 - b) sesso;
 - c) data e luogo di nascita;
 - d) nazionalità;
 - e) codice fiscale;
 - f) residenza anagrafica e domicilio, se diverso dalla residenza;



- g) i recapiti per ricevere comunicazioni relative alla presente procedura: recapito telefonico, indirizzo di posta elettronica e/o di posta elettronica certificata (PEC);
 - h) il possesso dei requisiti generali e specifici di ammissione di cui all'art. 2, in particolare:
 - l'indicazione del titolo di studio quale requisito per l'accesso al concorso (art. 2, c. 3, lett a);
 - ovvero, in assenza del titolo di studio, l'indicazione dei tre anni accademici di insegnamento di cui all'art. 2, c. 3, lett. b);
 - i) il codice e il settore artistico disciplinare per il quale è presentata la domanda;
 - j) di essere cittadino italiano o di uno degli Stati membri dell'Unione Europea (specificando lo Stato) o uno dei casi elencati all'art. 2, comma 1, lett. a) del presente bando;
 - k) di godere dei diritti civili e politici;
 - l) di non avere riportato condanne penali né avere carichi penali pendenti, ovvero indicare eventuali condanne riportate o procedimenti pendenti. In caso di condanna penale, la dichiarazione deve essere resa anche se si beneficia della non menzione nel casellario giudiziale;
 - m) di non essere stato destituito o dispensato dall'impiego presso una pubblica amministrazione per persistente insufficiente rendimento;
 - n) di non essere stato dichiarato decaduto da un impiego pubblico per aver conseguito l'impiego mediante la produzione di documenti falsi o viziati da invalidità non sanabile;
 - o) di non essere stato licenziato da un impiego pubblico con licenziamento disciplinare;
 - p) di non essere in servizio a tempo indeterminato presso una delle istituzioni statali dell'Alta Formazione Artistica, Musicale e Coreutica di cui alla Legge 21 dicembre 1999, n. 508;
 - q) di essere in possesso della documentazione di partecipazione prevista dal presente bando alla data di scadenza della presentazione della domanda;
 - r) di avere/non avere diritto ad una delle riserve di cui all'art. 13 del presente bando.
5. Ogni eventuale successiva variazione delle informazioni di cui alle precedenti lett. f) e g) deve essere tempestivamente comunicata al Conservatorio di Salerno tramite PEC all'indirizzo concorsiebandi@pec.consalerno.it . L'Istituzione non assume alcuna responsabilità in caso di irreperibilità del candidato presso l'indirizzo indicato nella domanda, né in caso di dispersione di comunicazioni dipendenti da inesatte indicazioni del domicilio o del recapito, né di mancata o tardiva comunicazione del cambiamento di domicilio o recapito da parte del candidato, né per eventuali disguidi o ritardi imputabili a fatto di terzi, al caso fortuito o forza maggiore.
6. Ai sensi del capo secondo della Legge 7 agosto 1990 n. 241 e ss.mm.ii., il responsabile del procedimento è individuato nel Direttore Amministrativo del Conservatorio di Salerno titolare della procedura.

Art. 5

Titoli da dichiarare nella domanda di ammissione ai fini della graduatoria

1. I candidati devono dichiarare i titoli di servizio e i titoli artistici, culturali e professionali.
2. I titoli di servizio di cui al comma 1 del presente articolo devono essere posseduti entro il 31 ottobre 2023 (anno accademico 2022/2023); i titoli artistici, culturali e professionali di cui al comma 1 devono essere posseduti entro la data di scadenza del termine per la presentazione della domanda.



3. I titoli di servizio sono valutati esclusivamente se prestati a seguito di procedura selettiva pubblica. Il candidato deve fornire gli estremi (protocollo e data) del bando e della graduatoria definitiva alla quale si riferisce ciascun titolo dichiarato.
4. Le dichiarazioni sostitutive di stati, fatti e qualità personali dei candidati sono soggette da parte del Responsabile del procedimento a idonei controlli, anche a campione, circa la veridicità delle stesse con le modalità previste dagli artt. 71 e 72 del DPR 28 dicembre 2000, n. 445.
5. Non è consentito al candidato fare riferimento a domande o dichiarazioni prodotte in altre procedure.
6. I titoli relativi alla riserva dei posti e, in caso di parità di punteggio, quelli relativi alla preferenza nella graduatoria devono essere posseduti e dichiarati entro la data di scadenza dei termini per la presentazione della domanda. La dichiarazione sostitutiva del diritto alla riserva deve riportare gli estremi relativi all'iscrizione negli appositi elenchi degli aventi titolo al collocamento obbligatorio delle categorie protette di cui alla Legge 12 marzo 1999, n. 68. I titoli di riserva e di preferenza sono elencati nell'**ALLEGATO B**.
7. I candidati in possesso del titolo di studio rilasciato da un Paese dell'Unione Europea o da un Paese terzo sono ammessi alla procedura concorsuale purché il titolo sia stato dichiarato equivalente con provvedimento della Presidenza del Consiglio dei ministri - Dipartimento della funzione pubblica, sentito il Ministero dell'Università e della Ricerca, con la procedura di cui all'art. 38, comma 3, del D. Lgs. 30 marzo 2001, n. 165, oppure sia stata avviata la procedura di equivalenza, allegando la ricevuta di protocollo della richiesta. Il candidato è ammesso con riserva alla procedura concorsuale in attesa dell'emanazione di tale provvedimento. La dichiarazione di equivalenza va acquisita anche nel caso in cui il provvedimento sia già stato ottenuto per la partecipazione ad altri concorsi.
8. I candidati in possesso del titolo di studio rilasciato da un Paese dell'Unione Europea o da un Paese terzo sono altresì ammessi alla procedura concorsuale, senza necessità di ricorrere alla procedura di cui al comma 7, laddove in possesso del decreto di equipollenza o di riconoscimento rilasciato dal Ministero dell'Università e della Ricerca ovvero da un'istituzione di Alta Formazione competente, riportandone gli estremi nella domanda.
9. Il riconoscimento di titoli di servizio prestati nelle istituzioni di istruzione superiore estere deve essere documentato entro la data di scadenza del bando e deve essere attinente alle discipline messe a concorso. Alla domanda vanno allegati i certificati di servizio redatti in lingua originale con allegata traduzione in lingua italiana, certificata dalla competente rappresentanza diplomatico-consolare, che attesti la natura giuridica dell'istituzione ove è stato prestato il servizio.

Art. 6

Inammissibilità della domanda ed esclusione dalla procedura

1. È inammissibile e comporta l'esclusione dalla procedura la domanda che sia stata presentata oltre il termine perentorio previsto dall'art. 4 o con modalità diverse da quella telematica.
2. Sono esclusi dalla procedura i candidati privi dei requisiti di ammissione di cui all'art. 2.



3. La piattaforma telematica di cui all'art. 4 non consentirà la chiusura e l'inoltro della domanda difforme dai precedenti commi 1 e 2, oltre che prive della documentazione obbligatoria prevista dal presente bando.
4. Per le domande chiuse ed inoltrate attraverso la piattaforma telematica di cui all'art. 4, l'esclusione è disposta con provvedimento motivato del Direttore del Conservatorio di Salerno a seguito di valutazione e segnalazione da parte della Commissione di cui all'art. 7. L'esclusione è comunicata al candidato interessato ai recapiti elettronici indicati nella domanda e sul sito del Conservatorio di Salerno nel rispetto della normativa sulla *privacy*.

Art. 7 **Commissione**

1. La Commissione giudicatrice è composta da un docente, individuato dal Direttore, in servizio di ruolo presso il Conservatorio di Salerno, appartenente al medesimo settore artistico disciplinare per il quale è stata indetta la procedura concorsuale ovvero a un settore affine, con funzioni di presidente, e da due docenti di ruolo in servizio presso altre istituzioni o in quiescenza da meno di due anni, appartenenti al medesimo settore artistico-disciplinare per il quale è stata indetta la procedura concorsuale ovvero a un settore affine.
2. In caso di oggettiva e documentata impossibilità a comporre la Commissione o la lista dei sei nominativi da sorteggiare di cui al successivo comma 3 con i criteri di cui al D.M. 180/23, verranno individuati, con congrue e ampie motivazioni, il commissario interno e/o i nominativi da sorteggiare nel rispetto dei principi di trasparenza, imparzialità e competenza, ricorrendo a docenti di altri Conservatori e, in subordine, a docenti universitari o a soggetti di comprovata esperienza.
3. I docenti esterni sono sorteggiati, dopo la scadenza dei termini per la presentazione delle domande, nell'ambito di una lista di almeno sei nominativi approvata dal Consiglio Accademico del Conservatorio, e non possono aver già svolto per più di una volta la funzione di commissario in procedure concorsuali indette da istituzioni nel medesimo anno accademico né possono appartenere al Consiglio Nazionale per l'Alta Formazione Artistica e Musicale (CNAM). La Commissione, nel rispetto del principio di pari opportunità, deve essere composta da almeno un commissario di genere maschile e almeno una commissaria di genere femminile.
4. L'individuazione dei commissari esterni di cui al comma 3 avviene tramite sorteggio in seduta pubblica presso la sede del Conservatorio di Salerno previo avviso che verrà pubblicato sul sito del Conservatorio con indicazione di data, ora, luogo e modalità.
5. Ai componenti della Commissione si applicano le norme previste in materia di incompatibilità di cui all'art. 11, comma 1, del Decreto del Presidente della Repubblica 9 maggio 1994, n. 487.
6. La Commissione, nominata con decreto del Direttore del Conservatorio di Salerno, viene pubblicata sul sito istituzionale del Conservatorio e sul portale dei concorsi AFAM.
7. Le eventuali dimissioni di un componente della Commissione giudicatrice per sopravvenuti impedimenti devono essere adeguatamente motivate e documentate ed hanno effetto dopo il decreto di accettazione da parte del Direttore del Conservatorio di Salerno.



8. In caso di dimissioni di un commissario esterno si procede alla sua sostituzione mediante nuovo sorteggio entro la lista di sei nominativi debitamente integrata con le medesime caratteristiche e modalità di cui ai commi 3 e 4 del presente articolo. Se il dimissionario è il docente nominato dal Direttore, questi nominerà un nuovo docente al suo posto.
9. La Commissione giudicatrice ha il compito di valutare i titoli di servizio, titoli artistici, culturali e professionali oltre che procedere con l'espletamento e valutazione delle prove d'esame come descritto nei successivi articoli.
10. La valutazione dei titoli di servizio e titoli artistici, culturali e professionali è effettuata secondo i criteri di cui al successivo art. 8 e prima dello svolgimento delle prove di cui all'art. 9. L'accesso alle prove è consentito ai candidati che ottengono un punteggio totale dei titoli di cui al periodo precedente non inferiore a 18/30.
11. La Commissione si insedia e svolge i propri lavori presso la sede del Conservatorio di Salerno o di Potenza. La Commissione può avvalersi anche di strumenti informatici e telematici di lavoro collegiale con sedute svolte da remoto. Nello svolgimento dei lavori la Commissione redige i processi verbali di tutte le operazioni svolte. Il Direttore designa come segretario verbalizzante il Responsabile del procedimento di cui all'art. 4, comma 6, o un suo delegato, fermo restando che il potere valutativo è attribuito esclusivamente alla Commissione.
12. La Commissione predetermina criteri di valutazione specifici che vengono pubblicati sul sito del Conservatorio di Salerno prima dell'inizio dei lavori.
13. Per l'espletamento delle prove d'esame di cui al successivo art. 9, la Commissione svolge i propri lavori in presenza presso la sede del Conservatorio di Potenza.

Art. 8

Valutazione dei titoli di servizio e titoli artistici, culturali e professionali

1. Fatto salvo il possesso dei requisiti di cui all'art. 2, la valutazione dei titoli di servizio e titoli artistici, culturali e professionali è effettuata dalla Commissione sulla base dei seguenti criteri:

TABELLA A - TITOLI DI SERVIZIO (punteggio massimo: 12 punti)

Servizi riferiti agli anni accademici di insegnamento, a decorrere dall'anno accademico 2015/2016 (1° novembre 2015) e fino all'anno accademico 2022/2023 (31 ottobre 2023) incluso, presso le istituzioni nei corsi previsti dall'art. 3 del decreto del Presidente della Repubblica 8 luglio 2005 n. 212 ovvero nei percorsi formativi di cui al comma 3 dell'art. 3, del regolamento di cui al decreto del Ministro dell'Istruzione, dell'Università e della Ricerca 10 settembre 2010, n. 249.	4 punti per ogni anno di servizio, sino ad un massimo di punti 12
--	---

Per anno di servizio si considera l'aver svolto, nell'ambito dello stesso anno accademico, almeno 180 giorni con incarico a tempo determinato o con contratto di collaborazione di cui all'art. 273 D.Lgs. 16



aprile 1994 n. 297, purché conseguenti a una procedura selettiva pubblica. Ai fini del computo dei giorni di servizio sono ritenuti utili i periodi di insegnamento, nonché i periodi ad esso equiparati per Legge o per disposizioni del contratto collettivo nazionale di lavoro, prestati durante il periodo di attività didattica stabilito dal calendario accademico, ivi compresa la partecipazione agli esami di ammissione, promozione, idoneità, licenza e di diploma.

Per anno di servizio si considera altresì l'aver svolto, nell'ambito dello stesso anno accademico, con contratti di collaborazione coordinata e continuativa e/o di prestazione d'opera intellettuale e/o con incarichi ai sensi dell'art. 1, comma 284, della Legge 30 dicembre 2019, n. 160, purché conseguenti a una procedura selettiva pubblica, almeno 125 ore di insegnamento, comprensive delle ore per la partecipazione agli esami di ammissione, promozione, idoneità, licenza e di diploma.

La valutazione dei titoli di servizio di cui alla Tabella A, avviene, ai fini del punteggio, secondo i seguenti criteri:

Servizio prestato in giorni	
Fino a 35 giorni	Punti 0,00
Da 36 a 71 giorni	Punti 0,80
Da 72 a 107 giorni	Punti 1,60
Da 108 a 143 giorni	Punti 2,40
Da 144 a 179 giorni	Punti 3,20
Pari o superiore a 180 giorni	Punti 4,00

Servizio prestato in ore	
Fino a 24 ore	Punti 0,00
Da 25 a 49 ore	Punti 0,80
Da 50 a 74 ore	Punti 1,60
Da 75 a 99 ore	Punti 2,40
Da 100 a 124 ore	Punti 3,20
Pari o superiore a 125 ore	Punti 4,00

In relazione alla valutazione dei titoli di servizio si evidenzia che:

- la valutazione si riferisce ai singoli anni accademici;
- per la valutazione del servizio deve essere precisata la natura e la durata, in particolare per i contratti di collaborazione coordinata e continuativa, per prestazione d'opera intellettuale e per gli incarichi ex art. 1, comma 284, Legge n. 160/2019, deve essere precisata la natura, il numero di ore e il riferimento (protocollo e data del bando e della graduatoria definitiva) alla procedura selettiva pubblica;
- il servizio prestato nelle istituzioni non statali di cui all'art. 11 del D.P.R. 212/2005 deve riferirsi a corsi autorizzati dal Ministero nell'a.a. di prestazione del servizio;
- la somma di tutti gli incarichi svolti in uno stesso anno accademico non può attribuire un punteggio superiore a 4 punti.



TABELLA B - TITOLI ARTISTICI, CULTURALI E PROFESSIONALI
(punteggio massimo: 18 punti)

Titoli di studio ulteriori a quello che consente l'accesso	Fino ad un massimo di punti 6
1) Diploma del previgente ordinamento* o diploma accademico di II livello rilasciato dalle istituzioni statali e non statali di cui all'art. 1 della Legge 508/1999, dalle istituzioni di cui all'art. 11 del DPR 212/2005 riconosciute dal Ministero, o titolo di studio equivalente rilasciato da istituzioni di istruzione superiore estere, laurea magistrale (biennale, a ciclo unico o vecchio ordinamento) rilasciata da Università statali o non statali legalmente riconosciute o titolo equipollente; 2) per ogni diploma di perfezionamento rilasciato dall'Accademia Nazionale di S. Cecilia in Roma; 3) per ogni dottorato di ricerca rilasciato da Università statali e non statali legalmente riconosciute, italiane ed estere o titoli di cui all'art. 3, comma 1, lett. d), del DPR 212/2005;	3 punti per ogni titolo
4) per ogni Master di I o II livello o titolo di specializzazione rilasciato dalle istituzioni statali e non statali di cui all'art. 1 della Legge 508/1999, dalle istituzioni di cui all'art. 11 del DPR 212/2005 riconosciute dal Ministero, o titolo di studio equivalente rilasciato da istituzioni di istruzione superiore estere, da Università statali o non statali legalmente riconosciute, compreso ogni altro titolo di specializzazione o perfezionamento <i>post lauream</i> di cui all'art. 3, comma 1, lett. c) ed e), del DPR 212/2005.	1 punto per ogni titolo

* Il diploma del previgente ordinamento di cui alla tabella sopra verrà valutato al punto 1) solo se congiunto al possesso di diploma di scuola secondaria superiore.

Attività didattica ulteriore a quella valutata alla tabella A) del presente comma	Fino ad un massimo di punti 5
- Servizio prestato presso le istituzioni nei corsi previsti dall'art. 3 del DPR n. 212/2005, ovvero nei percorsi formativi di cui al comma 3, art. 3, del regolamento di cui al decreto del Ministro dell'Istruzione, dell'Università e della Ricerca 10 settembre 2010, n. 249; - servizio prestato presso Università statali e non statali legalmente riconosciute, nonché in istituzioni estere di livello equivalente a quelle italiane di Alta Formazione Artistica, Musicale e Coreutica.	Per ogni anno o frazioni in aggiunta a quelli indicati di cui all'art. 8, c. 1, lett. A), secondo la quantificazione esplicitata nella tabella B*

* Il servizio prestato verrà valutato alla data di scadenza di presentazione della domanda come previsto all'art. 5, comma 2.

Per anno di servizio si considera l'aver svolto, nell'ambito dello stesso anno accademico, almeno 180 giorni con incarico a tempo determinato o con contratto di collaborazione di cui all'art. 273 del D.Lgs. 16 aprile 1994, n. 297. Ai fini del computo dei giorni di servizio sono ritenuti utili i periodi di insegnamento, nonché i periodi ad esso equiparati per Legge o per disposizioni del contratto collettivo nazionale di lavoro, prestati durante il periodo di attività didattica stabilito dal calendario accademico, ivi compresa la partecipazione agli esami di ammissione, promozione, idoneità, licenza e di diploma, purché conseguenti a una procedura selettiva pubblica.

Per anno di servizio si considera altresì l'aver svolto, nell'ambito dello stesso anno accademico, con contratti di collaborazione coordinata e continuativa e/o di prestazione d'opera intellettuale e/o con incarichi ai sensi dell'art. 1, comma 284, della Legge 30 dicembre 2019, n. 160, purché conseguenti a



una procedura selettiva pubblica, almeno 125 ore di insegnamento, comprensive delle ore per la partecipazione agli esami di ammissione, promozione, idoneità, licenza e di diploma.

La valutazione dei titoli di servizio di cui alla Tabella B avverrà, ai fini del punteggio, secondo i seguenti criteri:

Servizio prestato presso le istituzioni nei corsi previsti dall'art. 3 del decreto del Presidente della Repubblica 8 luglio 2005, n. 212, ovvero nei percorsi formativi di cui al comma 3, art. 3, del regolamento di cui al decreto del Ministro dell'Istruzione, dell'Università e della Ricerca 10 settembre 2010, n. 249 nello stesso SAD per il quale è bandita la procedura selettiva, nonché in istituzioni estere di livello equivalente a quelle italiane di Alta Formazione Artistica, Musicale e Coreutica (max punti 5).	
Servizio prestato in giorni	
Fino a 35 giorni	Punti 0,00
Da 36 a 71 giorni	Punti 0,40
Da 72 a 107 giorni	Punti 0,80
Da 108 a 143 giorni	Punti 1,20
Da 144 a 179 giorni	Punti 1,60
Pari o superiore a 180 giorni	Punti 2,00
Servizio prestato in ore	
Fino a 24 ore	Punti 0,00
Da 25 a 49 ore	Punti 0,40
Da 50 a 74 ore	Punti 0,80
Da 75 a 99 ore	Punti 1,20
Da 100 a 124 ore	Punti 1,60
Pari o superiore a 125 ore	Punti 2,00

Servizio prestato presso le istituzioni nei corsi previsti dall'art. 3 del decreto del Presidente della Repubblica 8 luglio 2005, n. 212, ovvero nei percorsi formativi di cui al comma 3, art. 3, del regolamento di cui al decreto del Ministro dell'Istruzione, dell'Università e della Ricerca 10 settembre 2010, n. 249 in SAD differenti da quello per il quale è bandita la procedura selettiva. Servizio prestato presso Università statali e non statali legalmente riconosciute (max punti 5).	
Servizio prestato in giorni	
Fino a 35 giorni	Punti 0,00
Da 36 a 71 giorni	Punti 0,20
Da 72 a 107 giorni	Punti 0,40
Da 108 a 143 giorni	Punti 0,60
Da 144 a 179 giorni	Punti 0,80
Pari o superiore a 180 giorni	Punti 1,00
Servizio prestato in ore	
Fino a 24 ore	Punti 0,00
Da 25 a 49 ore	Punti 0,20
Da 50 a 74 ore	Punti 0,40
Da 75 a 99 ore	Punti 0,60
Da 100 a 124 ore	Punti 0,80
Pari o superiore a 125 ore	Punti 1,00



Servizio prestato nei corsi Pre-AFAM (preaccademici, propedeutici, corsi di base) nonché in istituzioni scolastiche in corsi che rilasciano titoli di studio riconosciuti o equipollenti (max punti 0,50).	
Servizio prestato in giorni	
Fino a 35 giorni	Punti 0,00
Da 36 a 71 giorni	Punti 0,10
Da 72 a 107 giorni	Punti 0,20
Da 108 a 143 giorni	Punti 0,30
Da 144 a 179 giorni	Punti 0,40
Pari o superiore a 180 giorni	Punti 0,50
Servizio prestato in ore	
Fino a 24 ore	Punti 0,00
Da 25 a 49 ore	Punti 0,10
Da 50 a 74 ore	Punti 0,20
Da 75 a 99 ore	Punti 0,30
Da 100 a 124 ore	Punti 0,40
Pari o superiore a 125 ore	Punti 0,50

In relazione alla valutazione dei titoli di servizio si evidenzia che:

- la valutazione si riferisce ai singoli anni accademici (o scolastici);
- per la valutazione del servizio deve essere precisata la natura e la durata, in particolare per i contratti di collaborazione coordinata e continuativa, per prestazione d'opera intellettuale e per gli incarichi ex art. 1, comma 284, Legge n. 160/2019, deve essere precisata la natura, il numero di ore e il riferimento alla procedura selettiva pubblica (protocollo e data del bando o dell'avviso pubblico di selezione e della graduatoria definitiva);
- il servizio prestato nelle istituzioni non statali di cui all'art. 11 del D.P.R. 212/2005 deve riferirsi a corsi autorizzati dal Ministero nell'anno accademico di prestazione del servizio ed essere conseguente a procedure selettive pubbliche (protocollo e data del bando o dell'avviso pubblico di selezione e della graduatoria definitiva);
- la somma di tutti gli incarichi svolti in uno stesso anno accademico non può attribuire un punteggio superiore a 2 punti.



Attività di produzione artistica, pubblicazioni, altri titoli culturali e professionali attinenti al SAD	Fino ad un massimo di punti 18
<ul style="list-style-type: none">- Attività concertistica e professionale (ivi compreso seminari per enti di rilievo nazionale ed internazionale);- idoneità in concorsi nazionali ed internazionali per Orchestre lirico-sinfoniche di Enti nazionali/internazionali, sia che si tratti di Fondazioni pubbliche sia private;- partecipazione in qualità di commissario per giurie di concorsi di enti che, alla data di scadenza della presentazione della domanda, risultano iscritti alla <i>World Federation of International Music Competitions</i>;- conseguimento di premi di rilevanza internazionale;- partecipazione a convegni di rilevanza almeno nazionale in qualità di relatore;- attività di direzione artistica di enti di rilevanza nazionale ed internazionale;- pubblicazioni edite attinenti alle discipline oggetto del bando oppure oggetto di studio nelle istituzioni di Alta Formazione Artistica e Musicale;- partecipazione a comitati editoriali, riviste, collane o altre pubblicazioni edite con l'attribuzione del codice ISBN;- composizioni, trascrizioni, revisioni edite ed eseguite in pubblici concerti;- incisioni edite da case editrici o discografiche di rilevanza almeno nazionale;- coordinamento a partecipazione di progetti di ricerca finanziati sulla base di bandi competitivi;- esperienza professionale non didattica attinente al Settore artistico disciplinare oggetto di concorso.	Presentazione massima di 20 (venti) titoli

Art. 9 ***Prove d'esame***

1. Accedono alle prove d'esame di cui al successivo comma i candidati che abbiano conseguito una votazione pari o superiore a 18/30 nella valutazione dei titoli di servizio e titoli artistici, culturali e professionali.
2. Le prove di esame consistono in:
 - a) una prova didattica a carattere teorico;
 - b) una prova scritta.
3. La prima prova didattica a carattere teorico consiste in un colloquio orale della durata massima di sessanta minuti volto ad accertare le conoscenze e le competenze didattiche del candidato, con particolare riferimento alle tecniche e alle metodologie d'insegnamento nonché alle scelte contenutistiche e operative riferite alla declaratoria del settore disciplinare messo a concorso. Il candidato dovrà discutere in forma di lezione frontale un argomento estratto a sorte dal candidato quarantotto ore prima dello svolgimento della prova tra quelli predisposti dalla commissione. La discussione dovrà fare riferimento alla letteratura musicologica di natura teorico-analitica sia storicamente radicata sia di più recente acquisizione. Il candidato potrà avvalersi dell'ausilio di strumenti informatici, esemplificazioni alla lavagna e/o al pianoforte, ascolti di brani o loro parti. Il punteggio massimo per tale prova è di 35 (trentacinque) punti.



4. La seconda prova scritta è volta all'accertamento delle competenze del candidato in relazione alla tipologia di insegnamento e alla declaratoria del settore artistico-disciplinare oggetto di concorso. Il candidato deve svolgere una prova scritta che accerti le competenze teorico-analitiche e la conoscenza delle principali metodologie anche in relazione alla più recenti acquisizioni nel settore. Il punteggio massimo per tale prova è di 35 (trentacinque) punti.

La prova consiste nell'analisi scritta di due brani assegnati dalla commissione, il primo tratto dal repertorio tonale tradizionale, il secondo dal repertorio post-tonale/dodecafonico. L'elaborato dovrà essere articolato come segue:

- presentazione della metodologia analitica impiegata;
- definizione degli obiettivi dell'analisi;
- discussione delle caratteristiche formali e strutturali dei brani;
- conclusioni.

Il testo può essere integrato allegando su uno o più fogli debitamente numerati esempi, grafici e tabelle esplicative.

Durata della prova: dodici ore.

5. Per ciascuna prova d'esame di cui ai commi 3 e 4 del presente articolo, la Commissione predetermina i relativi criteri di valutazione in sede di primo insediamento.
6. Il punteggio totale massimo delle due prove d'esame è di complessivi 70 (settanta) punti.
7. L'idoneità viene attribuita ai candidati che ottengono un punteggio totale non inferiore a 60/100, di cui almeno 18/30 per i titoli e almeno 42/70 nelle prove d'esame.
8. Con successivo decreto del Direttore, viene pubblicato il diario delle prove d'esame, comprensivo di data, ora e luogo di svolgimento delle prove, in evidenza nel sito istituzionale con valore di notifica. L'assenza del candidato nei giorni e orari di convocazione comporta l'automatica esclusione dalla procedura per rinuncia.
9. La Commissione assicura la partecipazione alle prove d'esame ai candidati nelle condizioni previste dall'art. 7, commi 6 e 7, del DPR 487/1994 attraverso l'adozione di apposite misure compensative e/o organizzative. A tal fine, il candidato dovrà dare preventiva comunicazione del proprio stato personale con istanza indirizzata al Direttore del conservatorio di Salerno ed inoltrata a mezzo PEC all'indirizzo concorsiebandi@pec.consalerano.it almeno 10 giorni prima della data di espletamento delle prove d'esame.
10. Le prove pratiche e/o orali sono pubbliche.
11. Sono a carico del candidato eventuali strumentisti accompagnatori o supporti tecnici ammessi dalla Commissione giudicatrice, in funzione della specifica natura della prova pratica.

Art. 10

Approvazione, pubblicazione, utilizzo graduatoria ed elenco idonei

1. La Commissione giudicatrice redige l'elenco dei candidati risultati idonei in ordine decrescente di punteggio. Il punteggio complessivo, che non può essere inferiore a 60 e superiore a 100, è



determinato dalla somma dei punti dei titoli di servizio, artistici, culturali e professionali (massimo 30/100) e dei punti conseguiti nelle prove d'esame (massimo 70/100).

2. Con provvedimento del Direttore del Conservatorio di Salerno viene approvato e pubblicato sul sito istituzionale del Conservatorio l'elenco provvisorio dei candidati risultati idonei in ordine decrescente di punteggio. Con istanza motivata rivolta al Direttore possono essere presentati reclami per errori materiali entro cinque giorni dalla data di pubblicazione. L'istanza dovrà essere presentata tramite PEC all'indirizzo concorsiebandi@pec.consalerno.it.
3. Decorsi i suddetti termini il Direttore del Conservatorio di Salerno predispone l'elenco dei candidati idonei nonché la graduatoria composta da un numero di soggetti pari al numero dei posti messi a concorso e sottopone entrambi al Consiglio Accademico. Il Consiglio Accademico, qualora ravvisi irregolarità, rinvia, con provvedimento motivato, gli atti alla Commissione, assegnando un termine non superiore a trenta giorni per il riesame.
4. Al termine della procedura di reclutamento il Direttore approva, sotto condizione sospensiva dell'accertamento dei requisiti per l'ammissione all'impiego, la graduatoria del/dei vincitore/i e l'elenco dei candidati idonei. La graduatoria e l'elenco sono pubblicati sul portale del reclutamento InPA di cui all'art. 35-ter del D. Lgs. 30 marzo 2001, n. 165 (<https://www.inpa.gov.it/>), sul sito istituzionale del Conservatorio di Salerno e sul Portale dei concorsi AFAM (<https://afam-bandi.cineca.it/>).
5. La graduatoria rimane vigente per un periodo di tre anni dalla data di pubblicazione, salvo diversa successiva previsione normativa.

Art. 11

Scelta sede e assunzione

1. I vincitori scelgono la sede ove stipulare il contratto a tempo indeterminato in base all'ordine di graduatoria e con le modalità indicate a seguire.
2. I vincitori appartenenti alle categorie di cui all'art. 21 della Legge 5 febbraio 1992 n. 104 hanno diritto di scelta prioritaria in deroga al comma 1.
3. In subordine ai soggetti di cui al comma precedente, i vincitori appartenenti alle categorie di cui all'art. 33, commi 5 e 6, della Legge 5 febbraio 1992, n. 104 hanno diritto di scelta prioritaria, in deroga al comma 1, esclusivamente con riferimento alla sede più vicina al domicilio della persona interessata.
4. La procedura si conclude con l'assegnazione della sede al/ai candidati vincitore/i sulla base della posizione occupata nella graduatoria e secondo le preferenze espresse nella scelta delle sedi.
5. Il Direttore della sede assegnata provvede all'assunzione del vincitore, entro trenta giorni dalla pubblicazione della graduatoria, con riserva di accertamento dei requisiti di ammissione al pubblico impiego secondo normativa vigente. Il Direttore può disporre la risoluzione del rapporto di lavoro e il deponimento dalla graduatoria in qualsiasi momento nel caso di produzione di documenti e dichiarazioni mendaci, ai sensi del DPR 445/2000.



6. L'assunzione avviene mediante contratto individuale di lavoro a tempo indeterminato per il profilo di Docente di prima fascia per il settore disciplinare di cui all'art. 1, ai sensi del vigente CCNL "Istruzione e Ricerca" sez. AFAM per i posti vacanti in organico di cui all'art. 1 e con le modalità di cui ai commi successivi.
7. Il conferimento dell'incarico a tempo indeterminato agli aventi titolo è comunicato nell'area dedicata della piattaforma informatica entro i termini di cui al comma 1 del presente articolo, nonché nelle piattaforme e siti utilizzati per la pubblicazione del presente bando. Da tale invio decorreranno quarantotto ore per esprimere l'ordine di preferenza delle sedi tra quelle indicate all'art. 1 e ulteriori ventiquattro ore per l'accettazione o la rinuncia della sede. La mancata espressione di volontà da parte del candidato in elenco è considerata d'ufficio come rinuncia all'incarico a tempo indeterminato e, in assenza di oggettivo impedimento, determina la decadenza dall'incarico conferito e il depennamento dalla graduatoria per tutta la durata della stessa. La mancata consultazione da parte dell'interessato della propria area dedicata esonera il Conservatorio da qualunque responsabilità in ordine alla mancata conoscenza da parte del candidato di quanto ivi comunicato.
8. Il contratto di lavoro a tempo indeterminato è stipulato tra il Direttore dell'Istituzione e il docente, e viene inviato alla Ragioneria Territoriale dello Stato per gli adempimenti conseguenti. La stipula deve avvenire presso la sede assegnata a partire dalla data di accettazione della nomina entro e non oltre le successive quarantotto ore, pena la decadenza della nomina stessa, salvo riconosciuto oggettivo e documentato impedimento.
9. Qualora risultassero ancora posti disponibili, questi verranno attribuiti mediante scorrimento dell'elenco dei candidati idonei secondo l'ordine di punteggio. La mancata espressione di volontà da parte del candidato in elenco è considerata d'ufficio come rinuncia all'incarico a tempo indeterminato e, in assenza di oggettivo impedimento, determina la decadenza dall'incarico conferito e il depennamento dalla graduatoria per tutta la durata della stessa. La mancata consultazione da parte dell'interessato della propria area dedicata esonera il Conservatorio da qualunque responsabilità in ordine alla mancata conoscenza da parte del candidato di quanto ivi comunicato.
10. Le istituzioni convenzionate potranno utilizzare la medesima graduatoria di idonei anche per eventuali proposte di contratti a tempo determinato o incarichi di docenza ex art. 1, c. 284, L. 160/2019.

Art. 12

Riserve di posti

1. N. 1 (uno) posto presso il Conservatorio di Salerno è riservato ai soggetti di cui all'art. 1 della Legge 12 marzo 1999, n. 68, che risultino idonei, con assegnazione in ordine di graduatoria; non sono previste riserve di posti di cui all'art. 1, comma 2, della Legge 12 marzo 1999, n. 68 presso il Conservatorio di Potenza.
2. Non sono previste riserve di posto ai sensi dell'art. 18, comma 2 della Legge 12 marzo 1999, n. 68 presso alcuna delle due istituzioni.
3. Sono equiparati ai soggetti appartenenti alle categorie di cui all'art. 18, comma 2, della Legge 12 marzo 1999, n. 68:
 - a) i testimoni di giustizia, ai sensi dell'art. 7, comma 1, lett. h), Legge 11 gennaio 2018, n. 6;



- b) gli orfani per crimini domestici, ai sensi dell'art. 6, Legge 11 gennaio 2018, n. 4;
 - c) gli orfani di Rigopiano, ai sensi dell'art. 11-*septies*, comma 2, del decreto-Legge 14 dicembre 2018, n. 135, convertito con modificazioni dalla Legge 11 febbraio 2019, n. 12.
4. N. 1 (uno) posto presso il Conservatorio di Salerno e n. 1 (uno) posto presso il Conservatorio di Potenza sono riservati ai soggetti di cui all'art. 1014 e art. 678, comma 9, del Decreto Legislativo 15 marzo 2010, n. 66 che risultino idonei, con assegnazione in ordine di graduatoria.
5. I posti eventualmente non utilizzati dal personale riservatorio di cui al presente articolo devono intendersi pubblici e saranno, pertanto, ricoperti mediante l'utilizzo della graduatoria generale di merito.

Art. 13 ***Ricorsi***

1. Avverso il presente bando è ammesso ricorso giurisdizionale al Tribunale Amministrativo Regionale competente ovvero ricorso straordinario al Presidente della Repubblica entro i termini di Legge a decorrere dalla data di pubblicazione nel portale del reclutamento InPA, di cui all'art. 35-*ter*, D.Lgs. 30 marzo 2001, n. 165.

Art. 14 ***Trattamento dei dati personali***

1. Ai sensi del decreto legislativo n. 196 del 2003 e del Regolamento UE 679/2016 il Conservatorio di Salerno è titolare del trattamento dei dati personali forniti dai candidati. Tali dati sono raccolti, per le finalità di gestione della procedura, dal titolare del trattamento per il tramite del Consorzio CINECA, via Magnanelli n. 6/3, 40033, Casalecchio di Reno, Bologna. I Responsabili del trattamento dei dati personali sono individuati nel Direttore del CINECA e nel Direttore del Conservatorio.

Art. 15 ***Pubblicazione del bando***

1. Il bando è pubblicato sul portale del reclutamento InPA, di cui all'art. 35-*ter*, decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165 (<https://www.inpa.gov.it/>), sul sito istituzionale del Conservatorio di Salerno (<https://www.consalerno.it>) e sul Portale dei concorsi AFAM (<https://afam-bandi.cineca.it/>).

Il Direttore
Fulvio Artiano

ALLEGATO A - Titoli di accesso ai sensi dell'art. 2 comma 3 lett. a) del bando;
ALLEGATO B - Titoli di preferenza e di precedenza.



ALLEGATO A

Titoli di accesso ai sensi dell'art. 2 comma 3 lett. a) del bando

Codice	Denominazione
DCSL15	Diploma accademico di SECONDO LIVELLO in COMPOSIZIONE
DCSL33	Diploma accademico di SECONDO LIVELLO in DIREZIONE DI CORO E COMPOSIZIONE CORALE
---	Diploma del PREVIGENTE ORDINAMENTO in COMPOSIZIONE*
---	Diploma del PREVIGENTE ORDINAMENTO in MUSICA CORALE E DIREZIONE DI CORO*

*congiuntamente al possesso di diploma di scuola secondaria superiore



ALLEGATO B

Preferenze e precedenza

1. I titoli di precedenza e/o preferenza devono essere posseduti entro il termine di scadenza per la presentazione della domanda. Nella dichiarazione sostitutiva il candidato deve indicare l'amministrazione che ha emesso il provvedimento di conferimento del titolo di preferenza e la data di emissione. Si fa presente che, ai sensi dell'art. 15, comma 1, Legge n. 183/2011, le certificazioni rilasciate dalla Pubblica Amministrazione in ordine a stati, qualità personali e fatti non possono essere esibite ad altra P.A. e devono essere obbligatoriamente sostituite con le dichiarazioni di cui agli artt. 46 e 47 del citato DPR n. 445/2000.
2. Ai sensi dell'art. 5 del D.P.R. 9 maggio 1994 n. 487 e ss.mm.ii. nei pubblici concorsi, le riserve di posti in favore di particolari categorie di cittadini, comunque denominate, non possono complessivamente superare la metà dei posti messi a concorso. Se, in relazione a tale limite, sia necessaria una riduzione dei posti da riservare secondo la legge, essa si attua in misura proporzionale per ciascuna delle categorie delle riserve previste dal bando. Qualora tra i concorrenti dichiarati idonei nella graduatoria di merito ve ne siano alcuni che appartengono a più categorie che danno titolo a differenti riserve di posti, si tiene conto prima del titolo che dà diritto ad una maggiore riserva nel seguente ordine:
 - a) riserva di posti a favore di coloro che appartengono alle categorie di cui alla Legge 12 marzo 1999, n. 68, o equiparate;
 - b) riserva di posti ai sensi degli articoli 1014 e 678 del codice dell'ordinamento militare, di cui al decreto legislativo 15 marzo 2010, n. 66.
5. A parità di titoli e di merito, e in assenza di ulteriori benefici previsti da leggi speciali, l'ordine di preferenza dei titoli è il seguente:
 - a) gli insigniti di medaglia al valor militare e al valor civile, qualora cessati dal servizio;
 - b) i mutilati e gli invalidi per servizio nel settore pubblico e privato;
 - c) gli orfani dei caduti e i figli dei mutilati, degli invalidi e degli inabili permanenti al lavoro per ragioni di servizio nel settore pubblico e privato, ivi inclusi i figli degli esercenti le professioni sanitarie, degli esercenti la professione di assistente sociale e degli operatori socio-sanitari deceduti in seguito all'infezione da SarsCov-2 contratta nell'esercizio della propria attività;
 - d) coloro che abbiano prestato lodevole servizio a qualunque titolo, per non meno di un anno, nell'amministrazione che ha indetto il concorso, laddove non fruiscano di altro titolo di preferenza in ragione del servizio prestato;
 - e) maggior numero di figli a carico;
 - f) gli invalidi e i mutilati civili che non rientrano nella fattispecie di cui alla lettera b);
 - g) militari volontari delle Forze armate congedati senza demerito al termine della ferma o rafferma;
 - h) gli atleti che hanno intrattenuto rapporti di lavoro sportivo con i gruppi sportivi militari e dei corpi civili dello Stato;
 - i) avere svolto, con esito positivo, l'ulteriore periodo di perfezionamento presso l'ufficio per il processo ai sensi dell'art. 50, comma 1-*quater*, del decreto-Legge 24 giugno 2014, n. 90, convertito, con modificazioni, dalla Legge 11 agosto 2014, n. 114;
 - l) avere completato, con esito positivo, il tirocinio formativo presso gli uffici giudiziari ai sensi dell'art. 37, comma 11, del decreto-Legge 6 luglio 2011, n. 98, convertito, con modificazioni, dalla Legge 15 luglio 2011, n. 111, pur non facendo parte dell'ufficio per il processo, ai sensi dell'art. 50, comma 1-*quinq*ues, del decreto-Legge 24 giugno 2014, n. 90, convertito, con modificazioni, dalla Legge 11 agosto 2014, n. 114;



- m) avere svolto, con esito positivo, lo stage presso gli uffici giudiziari ai sensi dell'art. 73, comma 14, del decreto-Legge 21 giugno 2013, n. 69, convertito, con modificazioni, dalla Legge 9 agosto 2013, n. 98;
- n) essere titolare o avere svolto incarichi di collaborazione conferiti da ANPAL Servizi S.p.A., in attuazione di quanto disposto dall'art. 12, comma 3, del decreto-Legge 28 gennaio 2019, n. 4, convertito, con modificazioni, dalla Legge 28 marzo 2019, n. 26;
- o) appartenenza al genere meno rappresentato nell'amministrazione che bandisce la procedura in relazione alla qualifica per la quale il candidato concorre, secondo quanto previsto dall'art. 6;
- p) minore età anagrafica.